

| | | |
|--|---|---|
|  |  |  |
|  | 1° ISTITUTO COMPRENSIVO “V. MESSINA” P.zza Umberto I, 11 – Palazzolo Acreide (SR) Tel.: 0931881166 Fax: 0931876064 - CF: 80002050898 E-mail: src85400t@istruzione.it PEC: src85400t@pec.istruzione.it www.icmessinapalazzolo.gov.it |  |
|   | |  |

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI

INDICE

0. *Premessa*
1. *Finalità*
2. *Commissione intercultura*
3. *Fasi del protocollo di accoglienza*
4. *Criteri per l'assegnazione alla classe*
5. *Personalizzazione degli interventi educativi*
6. *Valutazione*

0. PREMESSA

Il protocollo di accoglienza e integrazione degli alunni stranieri è un documento che viene deliberato dal Collegio dei Docenti ed inserito nel PTOF.

Contiene criteri e indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni immigrati, definisce i compiti degli insegnanti, del personale amministrativo e degli eventuali mediatori culturali.

Traccia le diverse possibili fasi di accoglienza e le attività di facilitazione per l'apprendimento della lingua italiana.

Il protocollo può essere considerato punto di partenza comune ai tre ordini di scuola, integrato e rivisto sulla base delle esigenze e delle risorse della scuola.

Questo documento fa riferimento all'art. n.45 del DPR 31/08/1999 n° 394 ed alle nuove Linee Guida del MIUR per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (febbraio 2014).

1. FINALITA'

Il protocollo di accoglienza si propone di

- definire pratiche condivise all'interno dell'Istituzione Scolastica, per l'accoglienza degli alunni stranieri;
- instaurare un rapporto collaborativo con le famiglie degli alunni stranieri o, nel caso di minori non accompagnati, con gli educatori e i responsabili delle Case Famiglia dove i minori sono ospitati;
- favorire e sviluppare un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni all'interno della classe;
- promuovere le competenze linguistiche degli alunni stranieri, favorendo il passaggio graduale dall'acquisizione dell'italiano come lingua di comunicazione all'italiano lingua di studio;
- diminuire l'insuccesso scolastico degli alunni stranieri evitando i ritardi che incoraggiano gli abbandoni;
- promuovere l'orientamento scolastico, con la partecipazione delle famiglie, al fine di scongiurare gli abbandoni precoci e favorire scelte d'indirizzo in linea con le effettive capacità e vocazioni degli studenti;
- costruire un contesto favorevole all'incontro con altre culture;
- agevolare la conoscenza e la fruizione delle risorse presenti sul territorio.

2. COMMISSIONE INTERCULTURA

La commissione è composta da

- Dirigente Scolastico;
- funzione strumentale per l'area intercultura / alunni stranieri ;
- docenti dei tre ordini di scuola, almeno uno per ogni ordine;
- personale di segreteria (con ruolo consultivo).

I compiti della Commissione sono

- il monitoraggio degli alunni stranieri presenti nell'Istituzione;
- la stesura di una scheda di rilevazione dati, al fine di facilitare l'inserimento dell'alunno;
- l'analisi dei problemi e dei bisogni emersi nel corso dell'anno scolastico;
- la ricerca di materiali didattici ed informativi consultabili dai docenti;
- la stesura e l'eventuale revisione del Protocollo;
- l'attuazione di attività di recupero linguistico, attraverso l'individuazione di risorse interne (insegnanti L2) ed esterne (mediatore culturale);
- il coordinamento degli insegnanti impegnati nell'alfabetizzazione;
- la presa visione e la divulgazione della normativa esistente.

3. FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

3.a Fase amministrativa

| COSA | CHI | QUANDO |
|---|---------------|----------------------------------|
| Accoglienza della famiglia dell'alunno straniero: <ul style="list-style-type: none">• riceve la famiglia;• rimanda la famiglia alla segreteria per l'espletamento delle pratiche amministrative. | Il Dirigente | Al primo contatto con la scuola. |
| Iscrizione dell'alunno: <ul style="list-style-type: none">• fornisce il modulo per l'iscrizione (comprensivo delle informazioni relative alle vaccinazioni, alla scelta relativa all'insegnamento della religione cattolica/attività opzionale) e altra eventuale modulistica;• richiede la documentazione necessaria;• consegna la brochure informativa sull'organizzazione della scuola (se disponibile) nella lingua di appartenenza. | La Segreteria | Al primo contatto con la scuola. |

3.b Fase comunicativo - relazionale

| COSA | CHI | QUANDO |
|---|--|--|
| <p>Comunicazione dell'avvenuta iscrizione al delegato di plesso / coordinatore di classe.</p> <p>Inserimento provvisorio in una classe/sezione (in base ai criteri di assegnazione degli alunni alla classe) .</p> | Il Dirigente | Al momento dell'iscrizione. |
| <p>Primo colloquio con i genitori.</p> <p>Raccolta informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • conoscenze linguistiche; • eventuale percorso scolastico; • <p>Comunicazioni sulla organizzazione scolastica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • orario scolastico; • materiale occorrente; • progetti cui la classe aderisce; • circolari • | Gli insegnanti della classe di assegnazione definitiva. | Nei giorni immediatamente successivi al primo contatto con la scuola. |
| <p>Attivazione di un eventuale intervento del mediatore linguistico.</p> | La funzione strumentale su segnalazione dei docenti della classe | Questa azione è compiuta dalla funzione strumentale, in collaborazione con l'ente locale, nella prima fase d'inserimento dell'alunno a scuola, nel caso in cui ve ne sia la necessità e siano disponibili risorse economiche adeguate. |

3.c Fase educativo – didattica

| COSA | CHI | QUANDO |
|---|--|--|
| <p>Accoglienza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Creano un clima positivo nella classe; • individuano un alunno/insegnante che svolga una funzione di tutor ; • favoriscono la conoscenza degli spazi della scuola, dei tempi e dei ritmi ; • facilitano la comprensione dell'organizzazione delle attività. | <p>Gli insegnanti della classe di assegnazione definitiva.</p> | <p>Nella prima settimana d'inserimento nella classe.</p> |
| <p>Verifica delle reali competenze e delle eventuali difficoltà.</p> | <p>Gli insegnanti della classe di assegnazione definitiva.</p> | <p>Entro le prime settimane dall'inserimento nella classe.</p> |
| <p>Costruzione di un Percorso Educativo Personalizzato (P.E.P.)</p> | <p>Gli insegnanti della classe di assegnazione definitiva.</p> | <p>Nel primo mese d'inserimento.</p> |
| <p>Attivazione di un eventuale intervento del mediatore linguistico - culturale</p> | <p>Funzione strumentale</p> | <p>Questa azione è compiuta dalla funzione strumentale nel caso in cui se ne riscontri la necessità.</p> |

4. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE

Secondo le indicazioni del DPR 31/08/99 n. 394 *“i minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che venga deliberata l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:*

- a) dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore, rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;*
- b) dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;*
- c) del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;*
- d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.”*

La commissione Intercultura consiglia inoltre di

- distribuire il più possibile l’iscrizione degli alunni stranieri nelle classi / sezioni;
- tener conto del numero complessivo degli allievi di ogni classe;
- scegliere possibilmente le classi / sezioni meno problematiche (elevata presenza di alunni svantaggiati, con problemi disciplinari....) .

5. PERSONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDUCATIVI

Il Consiglio di classe può adattare i programmi di insegnamento anche tenendo conto dei seguenti punti:

- temporanea esclusione dal curriculum di quelle discipline che presuppongono una specifica competenza linguistica, sostituendole con attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico;
- riduzione degli obiettivi e dei contenuti di alcune discipline, in modo da favorire il raggiungimento di obiettivi minimi disciplinari;
- la sostituzione di parti di programma con altre più consone alla formazione dell'alunno;
- l'italiano come seconda lingua. Nel caso che l'alunno possieda una buona conoscenza di una lingua straniera (inglese, ...) questa potrebbe essere utilizzata, temporaneamente, come lingua per l'apprendimento di contenuti previa preparazione di opportuni strumenti di verifica e di valutazione.

6. VALUTAZIONE

Per quanto attiene alle modalità di valutazione e di certificazione degli alunni stranieri, in particolare dei neo-arrivati, si fa riferimento a quanto espresso nelle *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, emanate dal Ministero della Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'Istruzione nel mese di febbraio 2014*.

(...) E' prioritario che la scuola favorisca, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, a partire dalle Indicazioni nazionali per il curriculum del primo ciclo di istruzione e, successivamente, dalle Indicazioni e Linee guida per le scuole secondarie di secondo grado, un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite.

Il riferimento più congruo al tema dell'adattamento lo si ritrova nell'art. 45, comma 4, del DPR n 394 del 31 agosto 1999 che così recita "il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici

progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa".

Restano comunque valide le disposizioni del **D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 1, commi 2, 3 e 9** che così recitano:

c. 2. La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

c.3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità' anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.

c. 9. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 sui bisogni educativi speciali e le successive note di chiarimento rafforzano e specificano il ruolo e le responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni stranieri non italofoeni, anche attraverso strumenti di lavoro in itinere che abbiano la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento personalizzato programmate. In proposito si ricorda che gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici di natura transitoria relativi all'apprendimento della lingua e che solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio piano didattico personalizzato (vedi nota ministeriale del 22 novembre 2013).

Benché la norma non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione, anche in considerazione degli orientamenti generali su questo tema, espressi in circolari e direttive, che sottolineano fortemente l'attenzione ai percorsi personali degli alunni.

Per il Consiglio di Classe che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso dell'anno scolastico – per i quali i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare - diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella “certificativa” si prendono in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate.

In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi, fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'alunno.

In sede di valutazione, i docenti del Consiglio di Classe, in collaborazione con gli insegnanti coinvolti nelle attività di recupero linguistico, potranno esplicitare nel documento di valutazione, le seguenti diciture:

| | |
|---------------------------------|---|
| <p>Primo quadrimestre</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Nel caso in cui lo studente non abbia ancora raggiunto una conoscenza linguistica sufficiente per affrontare l'apprendimento di contenuti, anche semplificati: <i>“La valutazione non viene espressa in quanto lo studente si trova nella prima fase di apprendimento della lingua italiana”.</i> • Altrimenti: <i>“La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento, in quanto lo studente si trova nella fase iniziale di conoscenza della lingua italiana” .</i> |
| <p>Secondo quadrimestre</p> | <p>La valutazione espressa è la base per il passaggio o meno alla classe successiva e dunque deve essere esplicitata.</p> |

Esame di Stato

La C.M. n. 28 del 15/3/2007 prevede quanto segue:

“Una particolare attenzione merita la situazione di molti alunni con cittadinanza non italiana la cui preparazione scolastica può essere spesso compromessa da un percorso di studi non regolare e dalla scarsa conoscenza della lingua italiana.

Nelle linee guida predisposte da questo Ministero e trasmesse con circolare n. 24 del 1 marzo 2006, e successivamente con le linee guida del 2014, nel rammentare che il superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è condizione assoluta per il prosieguo del corso di studi, si fornivano, in proposito, indicazioni per mettere in atto ogni misura di accompagnamento utile agli alunni stranieri per conseguire il titolo finale.

Pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte previste per l’esame di Stato e del colloquio pluridisciplinare, le Commissioni vorranno considerare la particolare situazione di tali alunni stranieri e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti che tenga conto anche delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta” .

Riferimenti normativi

D.P.R. 722 /82 art. 1 - C.M. 301/89 - C.M. 205/ 90 sull'educazione interculturale.

L. n. 40/1998, art. 36 sulla disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

D.P.R. n. 394/99 art. 45 Norme sull'iscrizione scolastica degli alunni stranieri.

D.L. 76/2005 Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

C.M. 24 dell' 1/3/2006 Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri.

C.M. 28 del 15/03/2007 Norme concernenti lo svolgimento dell'esame di Stato.

L.169/2008.

D.P.R. 122 giugno 2009 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

Linee guida MIUR per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri – febbraio 2014.